

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DI TIROCINI EXTRACURRICULARI-TIROCINI ESTIVI

In base al "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottato con DPR n. 57 del 19 marzo 2018 e successiva integrazione con DPR n. 018/2020

TRA

L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI con sede legale in Gemona del Friuli (UD) via Praviolai n.18 codice fiscale 94134560302 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal signor MARCO TOMMASI nato a Udine il 8/10/1965 in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante, a ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18/12/2020

E

il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con sede legale a Gemona del Friuli (UD) piazza Municipio n.1, codice fiscale 0000311520308 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal sig. ROBERTO REVELANT nato a Zurigo (Svizzera) il 21/11/1978 in qualità di Sindaco del Comune in attuazione della delibera della Giunta Municipale n. XXX del XXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.

La Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valorizzare l'istituto del tirocinio ha disciplinato la materia adottando con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 19 marzo 2018 il "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" integrato con il DP.Reg n. 018/2020, di seguito denominato "Regolamento", che costituisce il presupposto della presente convenzione e che si intendono integralmente richiamati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione congiunta di una parte del progetto "CULTURA, GIOVANI, FUTURO" con finalità di promozione e valorizzazione turistica della città, con l'attivazione di tirocini estivi, in numero non superiore a 24, complessivi, con attuazione con presenza contemporanea non superiore alle 6 unità, rivolti a studenti iscritti presso l'ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (UD) attuati anche con la collaborazione della Associazione Pro Loco di Gemona del Friuli e del Consorzio tra le Pro Loco Friuli Nord Est
2. La durata di ciascun tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo nei limiti previsti dall'art. 3 del Regolamento.
3. Le Parti sottoscrittrici della convenzione vengono denominate: soggetto promotore e soggetto ospitante.
4. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità fino al 30 settembre 2021. Il termine della convenzione potrà essere modificato a seguito di eventuali sospensioni o proroghe che dovranno essere comunicate formalmente e faranno parte integrante della presente convenzione. La motivazione della modifica dovrà essere esplicitata nella comunicazione stessa.
5. La presente convenzione disciplina la realizzazione di tirocini estivi, con finalità formative e

orientative, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche. Le attività da svolgere sono individuate anche in modo da garantire il rispetto delle normative vigenti a tutela del minore nei contesti di lavoro.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui all'articolo 8 del Regolamento.

2. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;
- b) offrire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7 del Regolamento;
- d) gestire le procedure amministrative collegate alla realizzazione del tirocinio. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e validato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;
- e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'Attestato finale;
- f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;
- g) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;
- h) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita dal tutor designato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Nel caso di prolungata assenza o di impedimento di uno dei tutor è compito del rispettivo designatore nominare un sostituto.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.

2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site nella Regione Friuli Venezia Giulia nonché in quelle poste, anche temporaneamente, nella sua disponibilità o gestione per lo svolgimento di attività di promozione del territorio, soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.

3. Per poter procedere all'attivazione di tirocini il soggetto ospitante deve rispettare le condizioni previste all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.

4. Il soggetto ospitante è tenuto a:

- a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, in collaborazione con il soggetto promotore, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo DLgs 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocino, da individuare oltre che tra il personale dipendente tra gli adetti ad unità operative dell'ambito turistico-culturale sovvenzionate in via continuativa dal soggetto ospitante e in possesso dei necessari requisiti. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto.

d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie come previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), del Regolamento ;

e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);

g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Art. 4 – Garanzie assicurative e modalità di attivazione

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi la copertura assicurativa è a carico del soggetto promotore.

3. Il tirocinio viene attivato nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 9 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi di corresponsione dell'indennità

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, ai tirocinanti viene corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio.

2. L'indennità di partecipazione per i tirocini attivati ai sensi della presente convenzione è corrisposta dal soggetto promotore, nell'ambito della collaborazione in atto con il soggetto ospitante, al termine del tirocinio stesso, mediante bonifico bancario.

3. L'indennità su base settimanale spetta per intero a fronte di una partecipazione minima del 70%.

4. Se la partecipazione è inferiore al 70%, al tirocinante viene corrisposta l'indennità in proporzione ai giorni di effettiva presenza.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua tutte le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera f), del Regolamento.

2. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare ciascun progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione.

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle

strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Art. 8 – Vigilanza e controllo

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo dei competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la Regione promuove, la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio applicando le sanzioni di cui all'articolo 63, commi dal 2 bis al 2 septies, della legge regionale 18/2005 .

2. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.

Gemona del Friuli

Per l'I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI – soggetto promotore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO *Marco Tommasi*

Per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - soggetto ospitante

IL SINDACO –*Roberto Revelant*